

DATORI DI LAVORO: tutte le novità introdotte dalla riforma IRPEF

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 14 gennaio 2005

Il nuovo contributo di solidarietà Irpef, fissato nella misura del 4% rileva ai fini degli adempimenti posti a carico dei sostituti d'imposta.

L'Agenzia delle Entrate con la **circolare n. 2 del 3 gennaio 2005** ha fornito importanti chiarimenti sulle novità introdotte dalla Legge Finanziaria per il 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311, pubblicata sul supplemento ordinario n. 192 alla «Gazzetta Ufficiale» n. 306 del 31 dicembre 2004) in merito all'applicazione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche anche da parte dei sostituti d'imposta.

ASPETTI GENERALI

L'agenzia delle Entrate ha preliminarmente rilevato che nuove disposizioni, contenute nella **legge finanziaria** per l'anno 2005, composta da un unico articolo diviso in 572 commi, si ispirano ai principi di cui alla legge 7 aprile 2003, n. 80, recante "Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale".

Tali novità concernono:

- una nuova tabella delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito;
- la trasformazione delle detrazioni per carichi di famiglia in deduzioni per oneri familiari;
- l'eliminazione delle detrazioni già previste per i redditi di lavoro dipendente, per i redditi da pensione e per i redditi di lavoro autonomo e di impresa minore.

Secondo la circolare sul contributo di solidarietà, stabilito in misura del 4%, si applicano le disposizioni in materia di dichiarazione, versamento, accertamento, riscossione e contenzioso, relative alle imposte sui redditi, cosicché tale contributo, non inserito nel corpo normativo del TUIR, si configura quale ulteriore aliquota applicabile sulla parte di reddito che eccede i 100.000 euro.

L'Agenzia ha pure rilevato che le nuove disposizioni chiariscono, riguardo l'obbligo di effettuare la ritenuta d'acconto sugli emolumenti arretrati, che nella determinazione del reddito del biennio precedente il sostituto d'imposta deve tenere conto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (cd. no tax area) e di quella per oneri di famiglia. Inoltre per evitare che le nuove disposizioni possano comportare un aumento della tassazione viene confermata l'applicazione della clausola di salvaguardia al fine di assicurare che il nuovo sistema non provochi per i contribuenti il pagamento di una maggiore imposta rispetto a quella che sarebbe stata dovuta sulla base delle norme in vigore nel 2002. Peraltro, la medesima disposizione consente ai contribuenti la possibilità di applicare le disposizioni in vigore nel 2004 (ossia quelle di cui al primo modulo di riforma dell'IRPEF), se più favorevoli.

LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

La circolare evidenzia che con il nuovo articolo 3 del TUIR, la base imponibile da assoggettare a tassazione ai fini dell'IRPEF è data dal reddito complessivo del contribuente al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del TUIR, della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui all'articolo 11 del TUIR, nonché delle nuove deduzioni per oneri di famiglia di cui all'articolo 12 del TUIR.

LE DEDUZIONI PER ONERI FAMILIARI

E' stato rinumerato l'articolo 13 del TUIR vigente fino al 31 dicembre 2004 in articolo 12, con la sostituzione delle detrazioni per carichi di famiglia, previste dal previgente articolo, in nuove deduzioni per oneri di famiglia.

Parimenti, è stata introdotta nell'ambito delle deduzioni per oneri di famiglia una specifica deduzione dal reddito spettante per le spese sostenute per gli addetti all'assistenza personale dei soggetti non autosufficienti.

La circolare sottolinea che la sostituzione delle detrazioni con le nuove deduzioni modifica in maniera sostanziale le regole di determinazione del reddito imponibile e dell'imposta dovuta dal contribuente. Ciò poiché le detrazioni per oneri di famiglia disciplinate dal previgente articolo 13 del TUIR operavano direttamente in riduzione dell'imposta lorda dovuta dal contribuente, mentre le nuove deduzioni operano in riduzione del reddito complessivo.

Difatti, l'importo della deduzione per oneri di famiglia, spettante secondo gli

ammontari stabiliti dai commi 1, 2 e 4-bis del nuovo articolo 12, abbatte il reddito complessivo del contribuente, unitamente agli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR e alla deduzione per assicurare la progressività dell'imposta di cui all'articolo 11.

Inoltre, la circolare informa che diversamente dalle detrazioni per carichi di famiglia disciplinate dal previgente articolo 13 del TUIR, i cui importi erano fissati in funzione del reddito complessivo del contribuente, gli importi stabiliti dal nuovo articolo 12 corrispondono a deduzioni teoriche, il cui ammontare effettivo deve essere determinato sulla base delle regole date dal comma 4-ter dell'articolo 12.

Deduzione per familiare a carico

L'Agenzia ha rimarcato che il nuovo testo dell'articolo 12 stabilisce, al comma 1, che dal reddito complessivo si deducono per oneri di famiglia i seguenti importi:

- a) 3.200 euro per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato;
- b) 2.900 euro, da ripartire tra coloro che hanno diritto alla deduzione, per ciascun figlio compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonché per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Tali deduzioni spettano solo con riferimento ai familiari fiscalmente a carico.

Il limite di reddito che il familiare deve possedere per essere considerato fiscalmente

a carico non è stato modificato, infatti le deduzioni per oneri di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo non superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili di cui all'articolo 10 del TUIR. Il predetto limite, che consente di considerare il soggetto "a carico", è fissato con riferimento all'intero periodo d'imposta. La circolare n. 10 del 15 marzo 2004 ha chiarito che, ai fini della verifica della sussistenza della condizione per essere considerati a carico, il reddito deve essere assunto al lordo (cioè senza tenere conto della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione). Per tale motivo la circolare n. 3/2005 ritiene che il reddito complessivo del familiare vada assunto anche al lordo della deduzione per eventuali oneri di famiglia.

Il nuovo articolo 12, comma 1, lett. a) stabilisce l'attribuzione di una specifica deduzione pari ad euro 3.200 per il coniuge a carico, a condizione che questi non sia legalmente ed effettivamente separato.

L'importo di euro 2.900, stabilito dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12 spetta, invece, con riferimento a ciascun figlio o, alle condizioni specificamente previste dalla norma, ad ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile, e deve essere ripartito tra coloro che hanno diritto alla deduzione. Ad esempio, in presenza, di entrambi i genitori che ripartiscono, in misura uguale tra loro, la deduzione teorica spettante per l'unico figlio a carico, l'importo di euro 2.900 verrà suddiviso al 50 % e sulla base dell'ammontare risultante (pari ad euro 1.450), ciascun genitore deve calcolare la deduzione effettiva spettante.

La circolare precisa che la deduzione di euro 2.900 per i figli a carico spetta per ciascun figlio indipendentemente dalla loro età e dalla circostanza che il figlio conviva

con il contribuente.

Le nuove deduzioni, al pari delle detrazioni stabilite dal previgente articolo 13, devono essere rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate.

L'importo di euro 2.900 é incrementato al verificarsi di alcune condizioni.

In particolare, la deduzione é aumentata a:

a) 3.450 euro, per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;

b) 3.200 euro, per il primo figlio, se l'altro coniuge manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non é coniugato o, se coniugato, si é successivamente legalmente ed effettivamente separato, o se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non é coniugato o, se coniugato, si é successivamente legalmente ed effettivamente separato;

c) 3.700 euro, per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

La circolare precisa che tali deduzioni sostituiscono (in presenza delle previste condizioni) la deduzione di euro 2.900 prevista dal comma 1 dell'articolo 12 e sono tra loro alternative; in presenza, ad esempio di un figlio portatore di handicap di età inferiore ai tre anni, i contribuenti che hanno diritto alla deduzione potranno ripartire tra di loro la deduzione più favorevole, pari ad euro 3.700.

Inoltre, anche le citate deduzioni, vanno rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate le condizioni richieste fino a quello in cui le stesse sono cessate; qualora un figlio a carico compia 3 anni, ad esempio, il 12 giugno del 2005, la deduzione teorica spettante va calcolata in misura pari a 6/12 di euro 3.450 per i primi sei mesi mentre spetta in misura pari ai 6/12 di euro 2.900 per i restanti sei mesi.

La determinazione della deduzione **effettiva spettante**

Quindi, l'importo effettivo della deduzione spettante per i familiari a carico va calcolato sulla base degli importi teorici previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 12 e secondo le regole dettate dal comma 4-ter del medesimo articolo 12.

La disposizione stabilisce che le deduzioni per oneri di famiglia spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, aumentato delle medesime deduzioni teoriche per oneri familiari e delle deduzioni di cui all'articolo 10 del TUIR e diminuito del reddito complessivo del contribuente, e l'importo di 78.000 euro.

Il risultato di tale rapporto può essere:

- maggiore o uguale a 1: In tal caso la deduzione compete per intero;
- pari a zero o minore: In tal caso la deduzione non compete;
- compreso tra zero ed 1: In tal caso per il calcolo della deduzione devono essere

computate le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.

La circolare schematizza il procedimento della deduzione spettante per familiare a carico nella seguente formula:

$$\frac{78.000 + \text{deduzioni teoriche per oneri di famiglia} + \text{oneri deducibili} - \text{reddito complessivo}}{\text{78.000}}$$

Il risultato di tale rapporto va moltiplicato per le deduzioni teoriche al fine di stabilire l'importo di deduzione effettivamente spettante (ossia quello che può essere portato in deduzione dal proprio reddito complessivo ai fini della determinazione del reddito imponibile).

La circolare riporta una serie di esempi, avvisando che gli importi riportati con l'indicazione dei centesimi di euro vanno arrotondati all'unità di euro in sede di compilazione della dichiarazione dei redditi.

ESEMPIO 1

Contribuente, che non abbia oneri deducibili da far valere, con un reddito complessivo di euro 20.000 e due figli a carico per il 50 %:

Reddito complessivo	20.000,00 euro
Oneri deducibili	0,00 euro
2 figli a carico di cui 1 di età inferiore a tre anni:	
Deduzione teorica spettante al 50% $(2.900/2)+(3.450/2)$	3.175,00 euro

CALCOLO DELLA DEDUZIONE EFFETTIVA:

78.000+deduzione teorica-reddito complessivo

78.000

$78.000+3.175-20.000$

----- = 0,784295

78.000

Deduzione effettiva spettante $(3.175 * 0,7842)$ = 2.489,84 euro

ESEMPIO 2

Contribuente con un reddito complessivo di euro 38.000, oneri deducibili pari ad euro 1.000 e tre figli a carico per il 40 %, di cui uno nato il 20 giugno 2005 e due maggiori di tre anni:

Reddito complessivo	38.000,00 euro
Oneri deducibili	1.000,00 euro
3 figli a carico di cui 1 di eta' inferiore a tre anni	
Deduzione teorica spettante al 40%	
$(2.900 * 2 * 40\%) + (3.450 * 7/12 * 40\%) = (2.320) + (805) = 3.125,00$ euro	

CALCOLO DELLA DEDUZIONE EFFETTIVA:

78.000+oneri deducibili+deduzione teorica-reddito complessivo

78.000

78.000+1.000+3.125-38.000

----- = 0,565705

78.000

Deduzione effettiva spettante $(3.125 * 0,5657) = 1.767,81$ euro

Secondo la circolare si tratta di un meccanismo di calcolo simile a quello previsto dal comma 5 dell'articolo 11 del TUIR per la determinazione dell'importo di deduzione per assicurare la progressività dell'imposta effettivamente spettante (no tax-area), altresì ricorda che il rapporto previsto da tale disposizione per il calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta é il seguente:

26.000 + oneri deducibili+deduzioni teoriche art.11- reddito complessivo

26.000

Inoltre, la circolare avverte che ai fini della determinazione della base imponibile il contribuente deve procedere separatamente al calcolo della deduzione per assicurare la progressività dell'imposta ed al calcolo della deduzione spettante per gli oneri di famiglia; infatti, i relativi ammontari devono essere congiuntamente dedotti, unitamente agli oneri deducibili dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo.

L'Agenzia delle Entrate, a tal fine riprende l'esempio 1 ed ipotizza che il reddito complessivo del contribuente sia formato da un reddito di lavoro dipendente, riportando il seguente esempio n. 3:

ESEMPIO 3

Reddito complessivo	20.000,00 euro
Oneri deducibili	0,00 euro
Deduzione per familiari a carico (esempio 1)	2.489,84 euro

CALCOLO DELLA DEDUZIONE PER LA PROGRESSIVITA' SPETTANTE:

26.000+deduzioni teoriche art.11-reddito complessivo

26.000

26.000+3.000+4.500-20.000

----- = 0,519231

26.000

Deduzione effettiva spettante (7.500 * 0,5192) = 3.894,00 euro

Reddito imponibile (20.000-3.894-2.489,84) = 13.616,16 euro

DEDUZIONE PER ADDETTI ALL'ASSISTENZA PERSONALE DEI SOGGETTI NON AUTOSUFFICIENTI

Su tale punto la circolare precisa che la nuova deduzione, spettante in relazione alle spese sostenute dal contribuente per gli addetti alla propria assistenza personale, nell'ipotesi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. La deduzione spetta anche in relazione a spese che siano state sostenute per le persone di cui all'articolo 433 del codice civile.

La disposizione non prevede che il familiare assistito sia a carico del

soggetto che sostiene la spesa. Pertanto, la deduzione compete anche se il familiare non sia nelle condizioni per essere considerato a carico. Non è necessario, inoltre, che il familiare non autosufficiente conviva con il soggetto che sostiene l'onere.

Lo stato di non autosufficienza deve risultare da certificazione medica.

Tale deduzione, al pari di quelle previste per oneri familiari, non si applica automaticamente, ma mediante il meccanismo di calcolo sopra esaminato, diretto ad individuare quanta parte della deduzione stessa i contribuenti possano effettivamente fare valere. In particolare, le deduzioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare di 78.000 euro, a cui occorre aggiungere l'importo della deduzione in esame, di quelle per oneri familiari e degli oneri deducibili ex articolo 10 del TUIR, e quindi sottrarre il reddito complessivo, e l'importo di 78.000 euro.

Se il risultato del rapporto è maggiore o uguale a 1, la deduzione compete per intero; se è pari a zero o minore di zero, la deduzione non compete; se è compreso tra zero ed 1, per il calcolo della deduzione vengono computate le prime quattro cifre decimali del rapporto stesso.

L'Agenzia ha sottolineato che ai fini del suddetto calcolo, in caso di coesistenza di oneri per gli addetti all'assistenza personale e di oneri per familiari a carico, gli stessi devono essere congiuntamente considerati al numeratore della frazione.

L'importo di 1.820 euro deve essere considerato come l'importo teorico massimo da utilizzare nell'applicazione del meccanismo diretto ad individuare la parte effettivamente deducibile dal reddito. Tale importo deve essere considerato con

riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero dei soggetti cui si riferisce l'assistenza. In pratica, se un contribuente ha sostenuto spese per sè e per uno dei familiari di cui all'art. 433 del c.c., l'importo teorico utilizzabile resta comunque quello di 1.820 euro.

Lo stesso importo di 1.820 euro deve essere considerato quale soglia teorica massima nell'ipotesi in cui più contribuenti hanno sostenuto spese per assistenza riferita allo stesso familiare. In tal caso, l'importo teorico deve essere diviso tra i soggetti che hanno sostenuto la spesa.

La deduzione citata non pregiudica la possibilità di dedurre ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del TUIR, i contributi previdenziali obbligatori versati, a tal fine, la circolare rammenta che la menzionata disposizione prevede la deducibilità, nel limite di 1.549,37 euro, dei contributi previdenziali e assistenziali obbligatori versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare.

LA NUOVA TABELLA DELLE ALIQUOTE D'IMPOSTA

Su tale argomento la circolare dell'Agenzia delle Entrate denota che sono state apportate modifiche al TUIR essendo stata prevista, tra l'altro, la revisione delle aliquote, il cui numero è stato ridotto da cinque a tre, e degli scaglioni per la determinazione dell'imposta. Le aliquote e gli scaglioni di reddito sono ora stabiliti dal nuovo art. 13 del TUIR e non più dall'art. 12, che, invece, adesso riguarda la deduzione per oneri di famiglia.

Il citato art. 13 del TUIR (concernente la determinazione dell'imposta) prevede che

l'imposta lorda sia determinata applicando le nuove aliquote stabilite per scaglioni di reddito al reddito complessivo assunto al netto sia degli oneri deducibili indicati dall'articolo 10 che della deduzione per assicurare la progressività dell'imposizione (no tax area, art. 11, la cui misura teorica é rimasta invariata) e della nuova deduzione per oneri di famiglia (art. 12).

Il nuovo assetto delle aliquote ed i relativi scaglioni di reddito viene così sintetizzato:

- a) per i redditi fino a 26.000 euro, si applica l'aliquota del 23%;
- b) per i redditi oltre 26.000 euro e fino a 33.500 euro, si applica l'aliquota del 33%;
- c) per i redditi oltre 33.500 euro, si applica l'aliquota del 39%.

Oltre alle tre aliquote fissate per l'IRPEF dall'art. 13, la **legge finanziaria** 2005 ha previsto, per i redditi superiori a 100.000 euro, un contributo di solidarietà del 4% da applicare alla parte di reddito imponibile che eccede tale importo.

La circolare riporta la seguente tabella che consente un immediato raffronto tra le aliquote

vigenti fino al 31 dicembre 2004 (in vigore dal 1 gennaio del 2003 a seguito della introduzione del primo modulo di riforma dell'IRPEF attuata con la legge n. 289/2002) e le nuove aliquote applicabili a decorrere dal periodo d'imposta 2005.

